



Giudizio n. 46452

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al **n. 46452** del registro di segreteria, proposto da **(omissis)**, c.f. (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Seminara contro il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché contro l'Inps.

Uditi, nella pubblica udienza del 9 maggio 2025, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Roberta Onorati, l'avvocato Francesca Ursoleo su delega dell'avv. Giorgio Seminara per il ricorrente, l'avvocato Mariateresa Nasso per l'Inps e il Colonnello Giovanni Polito per il Ministero dell'economia e delle finanze.

FATTO

1. Con **ricorso** depositato in data 15 novembre 2024, il sig. (omissis), ex Maresciallo della Guardia di Finanza, agisce avverso:

- il provvedimento del Comandante Interregionale dell'Italia centro-settentrionale, che ha determinato nei suoi confronti la perdita del grado per rimozione, così modificando la causa della sua cessazione dal servizio;
- il provvedimento di revoca della pensione ordinaria per infermità già erogata

in suo favore;

- il provvedimento che ha disposto il recupero dell'importo di 12.764,94 euro per i ratei di pensione indebitamente percepiti dal ricorrente.

1.1. Innanzitutto, ricostruisce i fatti.

Evidenzia che è cessato dal servizio per infermità come conseguenza della perdita del requisito fisico obbligatorio per lo status di militare, con decorrenza 8 maggio 2023.

Successivamente, è stato condannato con sentenza n. 660, del 3 ottobre 2023 del GUP del Tribunale di (omissis), per illeciti connessi allo sfruttamento della prostituzione, patteggiando la pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione, 10.000,00 euro di multa e l'interdizione dai pubblici uffici per 2 anni.

Il Comandante Interregionale dell'Italia centro-settentrionale, con determinazione n. 259052 del 22 luglio 2024, ha poi disposto nei suoi confronti la perdita del grado per rimozione, così modificando la causa della cessazione dal servizio originariamente intervenuta per infermità, con decorrenza 8 maggio 2023.

Con nota prot. n. 230940 del 4.8.2024, l'Ufficio trattamento economico personale in quiescenza ha chiesto all'Inps di sospendere il trattamento pensionistico in favore dell'odierno ricorrente, in quanto alla data della perdita del grado non aveva i requisiti contributivi e di anzianità necessari.

L'Inps ha quindi comunicato al sig. (omissis) il recupero dell'importo di 12.764,94 euro, pari ai ratei di pensione erogati nei suoi confronti nel periodo dal 10.8.2023 al 30.9.2024.

Il sig. (omissis) chiede, invece, che sia affermato il suo diritto a beneficiare del trattamento pensionistico precedentemente concessogli per inidoneità assoluta

al servizio.

1.2. Il ricorrente sviluppa diverse **argomentazioni in diritto** a supporto della propria domanda.

1.2.1. Afferma la **violazione del disposto di cui all'art. 21-bis, legge n. 241/1990.**

Le norme dell'ordinamento militare in materia sarebbero state infatti superate dall'art. 21-*bis* della legge n. 241/1990, che su di esse prevarrebbe in quanto norma successiva, nonché speciale; pertanto, le sanzioni disciplinari non avrebbero efficacia retroattiva e lascerebbero intatta la posizione giuridica del militare interessato per il periodo pregresso.

Conseguentemente, il mutamento del titolo di cessazione del servizio non interferirebbe con i diritti previdenziali consolidatisi in capo all'odierno ricorrente in relazione all'avvenuto pregresso collocamento in quiescenza per infermità.

1.2.2. Sarebbe stato altresì **violato l'art. 52, comma 3 del d.P.R. n. 1092/1973.**

Quest'ultima norma, infatti, stabilisce che il militare che cessa dal servizio per perdita del grado ha diritto a pensione se ha compiuto almeno 20 anni di servizio effettivo. Il ricorrente avrebbe quindi diritto alla pensione di anzianità in quanto avrebbe maturato, all'atto del collocamento a riposo, 20 anni e 9 mesi di servizio. Il sopravvenuto provvedimento di perdita del grado per rimozione non sarebbe idoneo a incidere su tale elemento.

Una CTP, che il ricorrente produce e che richiama quale argomentazione difensiva, afferma anzi che alla data di cessazione dal servizio avrebbe maturato 22 anni e 30 giorni di servizio; quindi, a maggior ragione avrebbe

avuto diritto alla pensione di anzianità.

1.2.3. Il ricorrente afferma anche che sarebbero stati **violati i suoi diritti previdenziali acquisiti**.

La sanzione disciplinare della perdita del grado, infatti, è influente rispetto all'anzianità contributiva necessaria per l'accesso alla pensione.

Peraltro, diverse disposizioni aventi ad oggetto la perdita del diritto a pensione per i dipendenti pubblici statali destituiti sarebbero state superate anche a seguito di pronunce di illegittimità costituzionale; ciò, fino ad arrivare all'art. 5 del d.P.R. n. 1092/1973, il quale ha previsto che *“Il diritto al trattamento di quiescenza [...] non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre causa, salvo quanto disposto per il trattamento di reversibilità”*.

Anche la giurisprudenza riconoscerebbe i diritti previdenziali acquisiti dai pensionati; quindi, la sanzione disciplinare non potrebbe incidere retroattivamente e *in peius* su tali diritti che si consoliderebbero nel momento in cui un dipendente matura i requisiti per essere collocato a riposo.

1.2.4. Da ultimo il ricorrente sostiene che sarebbe stato violato il **divieto del “ne bis in idem”**.

Il codice dell'ordinamento militare all'art. 1371 stabilisce che un medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie.

La revoca del trattamento pensionistico, secondo il ricorrente, costituirebbe una sanzione di natura penale sulla base dei *“criteri di Engel”*. Ciò, in ragione sia della natura della sanzione stessa, che della sua severità.

Per la sua natura, in quanto strettamente connessa alla condanna penale, tanto da conseguire a un automatismo.

Per la severità, poiché inciderebbe su una prestazione di natura assistenziale.

La violazione del *ne bis in idem* conseguirebbe all'identità sostanziale dei fatti oggetto dei diversi procedimenti instaurati.

La sanzione della revoca della pensione avrebbe natura accessoria rispetto alla condanna penale; pertanto, si porrebbe in contrasto con il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 15 della Costituzione.

La perdita del grado costituirebbe poi una reazione sproporzionata rispetto alla condotta del ricorrente che è avvenuta fuori servizio e senza che il militare si fosse qualificato come tale.

1.3. Il ricorrente, infine, ricorda la **giurisprudenza** secondo la quale il provvedimento di perdita del grado per rimozione non può incidere sul maturato diritto a percepire la pensione per effetto della riforma per inidoneità fisica.

1.4. Nel rassegnare le **conclusioni** chiede che, in accoglimento del ricorso, siano annullati il provvedimento che ha determinato la perdita del grado per rimozione; quello di revoca della pensione ordinaria per infermità; infine, il provvedimento che ha disposto il recupero dell'importo di 12.764,94 euro per i ratei di pensione indebitamente erogati.

Quanto sopra, con conseguente affermazione del proprio diritto a vedersi ripristinare il trattamento pensionistico già erogato.

2. In data 16 aprile 2025 la **Guardia di Finanza** – Ufficio contenzioso trattamento economico ha presentato una **memoria**.

Dopo aver ricostruito i fatti, replica alle argomentazioni esposte dal ricorrente.

2.1. Innanzitutto, le controdeduzioni hanno ad oggetto l'**affermata violazione dell'art. 21-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 52 del d.P.R. n. 1092/1973.**

La parte convenuta sostiene che all'odierna vicenda debba trovare applicazione l'art. 923 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare). Il primo comma, in particolare, prevede le cause di cessazione del rapporto di impiego del militare tra le quali la perdita del grado e l'infermità (a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile). Il comma 5 stabilisce, invece, che *“Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con la perdita dello stato di militare ovvero con un provvedimento di perdita del grado, anche a seguito di dimissioni volontarie del militare, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione del procedimento penale che era pendente all'atto della cessazione dal servizio”*.

L'art. 867, comma 2, inoltre, dispone che *“La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio [...] se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado”*.

L'attenzione viene posta nella memoria di costituzione sull'ultimo periodo dell'art. 923, comma 5, aggiunto dal decreto legislativo n. 173/2019 ed applicabile *ratione temporis* all'odierno giudizio. In forza di tale previsione, infatti, nel caso in cui il militare sia cessato dal servizio per infermità con riconosciuto diritto a pensione pendente il procedimento penale, il successivo avvio di un procedimento disciplinare che si concluda con una rimozione

travolge il precedente titolo giuridico al trattamento di quiescenza.

Nel caso *sub iudice*, la cessazione dal servizio per infermità è avvenuta in pendenza del giudizio penale e, quindi, il ricorrente aveva consapevolezza delle possibili conseguenze di tale giudizio sul suo trattamento pensionistico.

La parte costituita ricorda la sentenza n. 540/2024, della Sezione Giurisdizionale del Lazio, per la quale *“ciò che conta, infatti, è che, al momento del pensionamento per inabilità, il militare, per la pendenza di un processo penale, fosse ben consapevole che la definitiva spettanza del proprio diritto a pensione era sottoposta alla permanenza dei requisiti, all’esito del procedimento penale e/o disciplinare”*. La menzionata pronuncia, inoltre, afferma che *“il legislatore si è espressamente preoccupato di salvaguardare, al fine della più volte cennata retroazione della perdita del grado, gli esiti dei procedimenti disciplinari avviati dopo la definizione del procedimento penale pendente alla data della cessazione dal servizio”*; infine, che *“la retroattività giuridica dell’esito disciplinare di perdita del grado, prevista dal legislatore del 2019, è giustificata e ragionevole, altrimenti sarebbe vanificato il potere disciplinare dell’amministrazione, proprio nei casi di maggior complessità e rilievo penale”*.

2.2. L’Amministrazione di appartenenza, convenuta dal ricorrente, contesta poi l’affermazione per cui sarebbero stati violati principi in materia di **diritti previdenziali acquisiti**.

Ricorda, in proposito, che il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sent. n. 9263/2010, ha affermato la legittimità costituzionale della retroattività della previsione per cui il titolo di cessazione dal servizio travolge il diritto a pensione.

Aggiunge che la perdita del diritto a pensione non è conseguenza automatica

della perdita del grado, poiché il militare degradato, ove ne ricorrano i presupposti, può sempre accedere al trattamento pensionistico normale.

Tuttavia, nel caso in questione tali presupposti non ricorrevano in quanto il ricorrente alla data del collocamento in congedo aveva solo 40 anni di età e un'anzianità contributiva utile di 20 anni, 9 mesi e 14 giorni, del tutto insufficiente in ragione della normativa vigente, per la quale sarebbe stata necessaria, secondo la Guardia di Finanza, un'anzianità di servizio pari a 40 anni.

Da quanto sopra consegue anche il recupero degli emolumenti pensionistici la cui spettanza era condizionata all'esito dei procedimenti penale e disciplinare.

2.3. Da ultimo, la parte convenuta svolge considerazioni in merito all'asserita **violazione del principio del “*ne bis in idem*”**.

Afferma che la sanzione penale e quella disciplinare si distinguerebbero tra loro per la diversa natura dell'interesse tutelato: l'ordine giuridico generale per la prima, il buon andamento dell'amministrazione di appartenenza per la seconda. Ne consegue la possibilità che dallo stesso fatto possano derivare distinte sanzioni.

Richiama la giurisprudenza che esclude la possibilità di attribuire natura sostanzialmente penale alle sanzioni disciplinari, nonché i presupposti per invocare la violazione del divieto del *ne bis in idem* tra procedimento penale e procedimento disciplinare.

La revoca della pensione, inoltre, non costituirebbe una sanzione penale e in quanto tale non reiterabile per lo stesso fatto ed irretroattiva. Essa non sarebbe diretta conseguenza del processo penale, ma della perdita del grado per rimozione a esito del procedimento disciplinare, in quanto alla cessazione dal

servizio il ricorrente non aveva maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico.

Ricorda, infine, i fatti che hanno determinato la perdita del grado per rimozione. Il ricorrente ha agevolato la prostituzione con condotte attive e ne ha tratto vantaggio dando in locazione a canoni maggiorati propri appartamenti che sono stati utilizzati, con la sua consapevolezza, per svolgere attività di meretricio.

2.4. Nel rassegnare le **conclusioni**, chiede che il ricorso venga dichiarato infondato, con conseguente vittoria di spese.

3. L'Inps si è costituito depositando una memoria in data 7 maggio 2025.

3.1. Per prima cosa, **ricostruisce la vicenda**, tra l'altro ricordando come, a seguito della perdita del grado del ricorrente, quest'ultimo non abbia i requisiti di legge per accedere al trattamento pensionistico, in quanto la sua anzianità contributiva utile è pari a 18 anni, 5 mesi e 16 giorni. Ciò, inoltre, con conseguente necessità per l'Istituto previdenziale di procedere a recuperare l'indebito pari ai ratei di pensione già erogati.

Quindi, richiama il quadro normativo rilevante, con particolare riferimento all'art. 923 del codice dell'ordinamento militare.

3.2. Innanzitutto, cita **pronunce di questa Corte** in merito alla retroattività degli effetti della perdita del grado alla quale può essere ricondotta la causa della cessazione dal servizio. Inoltre, menziona ulteriori sentenze relative all'impossibilità di ravvisare un'esigenza di tutela dell'affidamento alla conservazione del trattamento pensionistico attribuito, nella specie a seguito del riconoscimento dell'infermità, stante la consapevolezza del ricorrente della pendenza del procedimento disciplinare e, conseguentemente, della non

definitività del trattamento pensionistico fino alla conclusione del predetto procedimento.

3.3. Da ultimo, in merito all'affermazione di parte ricorrente per la quale la revoca del trattamento pensionistico costituirebbe una sanzione di natura penale, l'Istituto previdenziale evidenzia che tale revoca è conseguenza della modifica del titolo di cessazione dal servizio, ossia della perdita del grado.

Pertanto, il relativo diritto sarebbe potuto permanere se il percipiente, venuto meno lo status di militare, fosse stato in possesso dei requisiti ordinari di accesso a pensione, requisiti tuttavia non sussistenti nel caso di specie.

3.4. Nel rassegnare le **conclusioni** chiede che sia dichiarata l'infondatezza nel merito del ricorso con conseguente rigetto e vittoria di spese.

4. Nel corso dell'**udienza del 9 maggio 2025** l'avvocato Francesca Ursileo, anche sulla base della circostanza che questo Giudice aveva evidenziato che la memoria tardiva dell'Inps non conteneva elementi di sostanziale novità rispetto alle argomentazioni esposte dal Ministero dell'economia e delle finanze se non limitatamente a una più ricca ricognizione della giurisprudenza, ha affermato di non avere necessità di chiedere un rinvio.

Per il resto, le parti si sono riportate al contenuto degli atti depositati, confermandone le conclusioni.

DIRITTO

1. In via preliminare, occorre evidenziare che **la costituzione dell'Inps è tardiva**, poiché, ai sensi del disposto di cui all'art. 156 codice della giustizia contabile, sarebbe dovuta avvenire "almeno dieci giorni prima dell'udienza".

Tale circostanza comporta la decadenza dalle eccezioni in senso stretto, non formulate nel caso specifico, non anche l'impossibilità di articolare difese di

merito.

2. Nel **merito**, il ricorso dev'essere rigettato.

2.1. Il **quadro normativo** rilevante al fine della definizione dell'odierno giudizio è quello recato innanzitutto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), all'art. 923. Dopo la previsione, ad opera del comma 1, delle cause di cessazione del rapporto di impiego del militare tra le quali la perdita del grado e l'infermità (a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile), il comma 5, nel testo conseguente alla novella recata dal decreto legislativo n. 173/2019, quindi *ratione temporis* vigente in quanto successivo al collocamento in congedo per infermità del ricorrente, stabilisce: *“Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con la perdita dello stato di militare ovvero con un provvedimento di perdita del grado, anche a seguito di dimissioni volontarie del militare, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione del procedimento penale che era pendente all'atto della cessazione dal servizio”*.

Completa la disciplina l'art. 867, comma 5 del menzionato d.lgs. n. 66/2010, per il quale *“La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio [...] se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado [...]”*.

Nel caso *sub iudice* la perdita del grado disposta nei confronti del ricorrente è

stata conseguente a un procedimento disciplinare instaurato dopo la definizione del procedimento penale già pendente all'atto della cessazione dal servizio e, quindi, decorre da quest'ultima data.

La normativa è chiara, in ragione dell'intento del legislatore di consentire la retroattività dell'effetto risolutivo del rapporto d'impiego al momento dell'instaurazione del procedimento disciplinare che si sia concluso con la perdita del grado; ciò per non vanificare le conseguenze dell'azione disciplinare dell'Amministrazione avviata a seguito di gravi condotte del dipendente.

La condizione è che, come stabilito dal già ricordato art. 867, comma 5, al momento della cessazione dal servizio fosse già pendente il procedimento penale (o disciplinare), circostanza che ricorre nella fattispecie in cui addirittura la richiesta di rinvio a giudizio del 20 aprile 2023 è antecedente alla cessazione avvenuta con determina del 19.6.2023 e decorrenza 8.5.2023. Il ricorrente aveva quindi piena consapevolezza della pendenza del procedimento disciplinare e, di conseguenza, della non definitività del trattamento pensionistico.

Per il sopraggiunto mutamento della causa di cessazione dal servizio il militare non ha più potuto usufruire del precedente congedo per infermità.

La possibilità di riconoscere il diritto a pensione del ricorrente è, pertanto, subordinata ai requisiti di anzianità di servizio utile e di età anagrafica. Nello specifico, tuttavia, la sua anzianità di servizio utile, che si rileva dalla determina Inps di revoca del trattamento pensionistico, è pari a 18 anni, 5 mesi e 24 giorni, quindi palesemente insufficiente ai fini del riconoscimento.

2.2. La giurisprudenza di questa Corte richiamata dal ricorrente a supporto

della propria pretesa è peraltro abbastanza risalente nel tempo.

Le più recenti pronunce del Giudice delle pensioni pubbliche, al contrario, si sono ormai consolidate, anche sulla base della già ricordata novella che ha inciso nel 2019 sul comma 5 dell'art. 923, nel riconoscere prevalente la causa di cessazione dal servizio derivante da provvedimento di perdita del grado rispetto a quella per infermità, sebbene posteriore a quest'ultima, con conseguente retroattività dell'effetto risolutivo del rapporto d'impiego al momento dell'instaurazione del procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione della perdita del grado (cfr. Sez. I Giur. App., sentt. n. 8 e 180/2024).

2.3. La prima argomentazione sviluppata dal ricorrente a supporto della propria pretesa riguarda l'affermata violazione del disposto **di cui all'art. 21-bis, legge n. 241/1990** che prevarrebbe sulla normativa di cui al codice dell'ordinamento militare, in quanto norma successiva nonché speciale, in tal modo precludendo la retroattività delle sanzioni disciplinari.

In realtà, la deduzione è infondata in quanto la materia delle sanzioni militari trova la propria regolamentazione in apposita normativa a carattere speciale.

Più nello specifico, per giurisprudenza costante la disciplina generale di cui all'art. 21-bis, della legge n. 241/1990 non trova applicazione in tema di sanzioni disciplinari militari dovendosi pertanto escludere il carattere ricettizio degli atti che incidono negativamente sulla sfera giuridica del destinatario (in termini, C. conti, Sez. III Giur. App., sent. n. 300/2017).

2.4. Neanche è stato violato il disposto di cui all'art. 52, comma 3, d.P.R. n. 1092 per il quale i militari *“che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo”*.

A parte che il servizio utile ai fini pensionistici prestato dal ricorrente, come già sopra evidenziato, è comunque inferiore a 20 anni, essendo pari a 18 anni, 5 mesi e 24 giorni, la perdita del grado comporta la cessazione a tutti gli effetti dello status di militare con conseguente inapplicabilità del menzionato art. 52, comma 3.

2.5. Anche l'affermazione per cui sarebbero stati violati **principi in materia di diritti previdenziali acquisiti** non può essere condivisa.

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sent. n. 9263/2010, richiamata dalla ricorrente (in termini, C. conti, Sez. I, Giur. App., sent. n. 52/2019), ha affermato che l'irretroattività del titolo di cessazione dal servizio determina il travolgimento del diritto a pensione, senza che ciò possa ritenersi costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 32 e 38 della Costituzione. Infatti, i Giudici di Palazzo Spada evidenziano che *“apparirebbe poco coerente una disciplina che, pur prevedendo nei confronti del militare la sanzione della perdita del grado per rimozione, tuttavia permetta a quest'ultimo di conservare il diritto a pensione, sia pure per infermità, che proprio e comunque sullo status di militare ormai perduto si fonda, quanto all'accertamento della capacità fisica. Ed è illuminante in tal senso osservare, al fine di evidenziare i possibili rischi della potestà sanzionatoria, che nella fattispecie, i fatti da cui ha avuto origine (il processo penale) e la perdita del grado poi a carico dell'appellato, sono (...) antecedenti all'accertamento della sua infermità”*. Inoltre, è utile evidenziare, con l'effetto di escludere la violazione della tutela costituzionale, la circostanza che il militare degradato, in presenza dei presupposti, può comunque accedere al trattamento pensionistico.

2.6. Anche l'affermazione per cui sarebbe stato violato il divieto del *ne bis in idem* è priva di pregio.

La sanzione disciplinare, infatti, è finalizzata alla tutela dell'organizzazione aziendale sulla base del rispetto degli obblighi contrattuali ed ha, quindi, natura diversa da quella penale, ben potendo coesistere con quest'ultima.

Innanzitutto, occorre evidenziare che la sanzione comminata al ricorrente a esito del procedimento disciplinare è stata quella della perdita del grado per rimozione e non certo della revoca della pensione, come invece sostiene il ricorrente. Quest'ultima è stata semplicemente una conseguenza della prima, in ragione dell'assenza dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico.

In proposito, è utile ricordare la sentenza della Cassazione, Sez. lav. n. 25485/2017, avente a oggetto una vicenda affine a quella *sub iudice*. La Corte Suprema ha affermato che la natura della sanzione disciplinare, nonché la diversità e l'autonomia del procedimento disciplinare che ha natura privatistico- contrattuale, rispetto a quello penale, escludono che il lavoratore, condannato in sede penale con sentenza passata in giudicato, possa invocare l'art. 4 del protocollo 7 della CEDU per sottrarsi al procedimento disciplinare che il datore di lavoro abbia avviato in relazione ai fatti contestati in sede penale. Nello specifico è stata esclusa la natura penale della sanzione disciplinare del "collocamento a riposo", sulla base dell'argomentazione che quest'ultima, pur costituendo la più afflittiva delle sanzioni disciplinari, integra comunque una sanzione caratteristica di un illecito disciplinare, quindi non assimilabile ad una sanzione penale.

Ne consegue che l'applicazione di entrambe le sanzioni non viola il principio del *ne bis in idem*.

3. Le spese, rispetto alla posizione dell'Inps, seguono la soccombenza, con conseguente rimborso in favore di quest'ultimo Istituto.

La richiesta di rimborso delle spese legali dalla Guardia di Finanza, invece, non può essere accolta, poiché l'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria a firma di un proprio dirigente. In casi siffatti spetta unicamente il rimborso delle spese, diverse da quelle generali, concretamente affrontate per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (in senso conforme, *ex multis*, v. Corte di cassazione, n. 2872 del 09/02/2007) che, nel caso di specie, non è stata prodotta (C. conti, Sez. Giur. Emilia-Romagna, n. 12/2019).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:

- rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente al pagamento, a favore dell'Inps, delle **spese di difesa**, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00 euro), oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del predetto compenso;

- nulla per le spese di difesa, rispetto alla posizione della Guardia di Finanza.

In ragione della complessità della controversia, fissa il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi

identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 21 maggio 2025

p. Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Lucia Caldarelli

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 21 maggio 2025

p. Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Lucia Caldarelli

(f.to digitalmente)